



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

* * * * *

Medaglia di bronzo al Valor Civile

Prot. n. 15219 del 30.09.2021

ORDINANZA N. 20

OGGETTO: modalità di accensione occasionale residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole (ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

- che ai sensi del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, il Sindaco è Autorità territoriale di Protezione Civile e ai sensi del predetto decreto "la lotta agli incendi boschivi" rientra nelle attività di Protezione Civile;
- che l'art 184 del D.Lgs. n. 152/2006 classifica tra rifiuti speciali, i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- che la direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che "la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente". Detta normativa è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che il nuovo articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
- che da sempre ed ovunque in agricoltura si è fatto ricorso alla combustione controllata dei residui vegetali sui campi considerata, dagli agricoltori, una metodica non solo valida ma, a volte, insostituibile, capace di assicurare la giusta pulizia e messa in sicurezza dei fondi dai pericoli di incendi nonché, mediante la distribuzione delle ceneri, si rivela essere un valido apporto di nutrienti minerali per le piante, nonché fattore di arricchimento della flora microbica;
- che il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente all'abbruciamento dei residui vegetali, con il decreto Legge n. 91/2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 144 del 24-6-2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. n. 152/06, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

CONSIDERATO

- che la disposizione, di cui all'art. 14, comma 8, lett. b del D.L. n. 91/2014, inserisce all'articolo 182 del D.Lgs. n. 152/06, dopo il comma 6 il seguente comma 6-bis. *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili";*

RITENUTO garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di

Tel. 0771.7321 Fax 0771.721108

www.comune.itri.it - pec:comune.itri@postecert.it

fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006;

VISTO l'art. 92 del vigente Regolamento Regionale n. 7/2005 intitolato "Condizioni per l'uso del fuoco" che, in deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 91 recante "Divieto di accensione del fuoco", indica i casi in cui l'uso del fuoco è consentito fornendo altresì indicazioni ai Comuni ai fini dell'esercizio del potere di ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

DATO ATTO che l'art. 65 della legge regionale n. 38/2002, intitolato "Disposizione transitoria per i periodi a rischio di incendi boschivi e di allerta", indica "...il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre. Costituiscono periodo di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre";

VISTI

- la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04.06.2020, con il quale si conferma che tutto il territorio del Lazio, per il periodo di massimo rischio di incendio boschivo, individuato dal 15 giugno al 30 settembre, è da considerarsi "area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia", ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28.10.2002, n. 39, art.65;
- le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. PRE/21912 del 7 maggio u.s. avente per oggetto "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti";

Vista la nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile U 0446554 del 19.05.2021, acquisita con prot. n. 7683 in data 19.05.2021, recante "Campagna estiva antincendio boschivo 2021";

DATO ATTO che

- lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Lazio non risulta essere stato reiterato;
- le relative misure di prevenzione sono contenute nella Legge Regionale n. 39/2002, nel Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n. 7, nonché dalle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi 21 Novembre 2000, n. 353

VISTI:

- il D.lgs 267/2000 T.U. Ordinamento Enti Locali, in particolare l'art. 50 comma 5;
- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. "Codice dell'Ambiente";
- il D.lgs 205/2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto 17 dicembre 2009 istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art.189 del D.lgs 152/2006 e dell'articolo 14 bis del decreto - legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009;
- l'art. 7 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie del 27.07.1934;
- la L.R. 39/2002;
- il Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002. n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

ORDINA

1. Per le ragioni meglio precisate in premessa, di consentire occasionalmente **dal 01 Ottobre 2021 e fino al 14 giugno 2022**, la combustione dei residui agricoli sul luogo di produzione, nella fattispecie i

soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

dal 01.10.2021 al 20.04.2022

Le operazioni di accensione devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:

- ✓ dal sorgere del sole e fino alle ore 10:30 (**il fuoco deve estinguersi entro le ore 11:00**)
- ✓ dalle ore 15:30 fino al tramonto

Le operazioni di accensione devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:

dal 21.04.2022 al 20.05.2022

- ✓ dal sorgere del sole e fino alle ore 10:30 (**il fuoco deve estinguersi entro le ore 11:00**)
- ✓ dalle ore 17:00 fino al tramonto

dal 21.05.2022 al 14.06.2022

- ✓ dal sorgere del sole e fino alle ore 09:00 (**il fuoco deve estinguersi entro le ore 09:30**)
- ✓ dalle ore 18:00 fino al tramonto

2. **Non è consentita la combustione nei periodo di allerta decretati dall'art. 65 secondo capoverso della L.R. 39/2002 e precisamente "tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre";**
3. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere spento immediatamente;
4. Il terreno sui cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
5. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
6. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento.
7. La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
8. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
9. E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
10. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali implicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
11. La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità competenti anche con riferimento a quanto dettato dall'art. 182 del D.Lgs.152/2006;
12. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco;
13. E' consentito l'accumulo per la naturale trasformazione in composto o la triturazione in loco per la stessa finalità.

La presente ordinanza sostituisce a tutti gli effetti ogni ordinanza precedente in materia.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato

rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 con il conseguente obbligo di spegnimento immediato del fuoco.

DISPONE

Che le Forze dell'ordine, il Corpo di Polizia Locale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Latina;
- Ai Carabinieri Forestale Comando Stazione di Itri
- Al Corpo di Polizia Provinciale;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Itri;
- Al Corpo di Vigilanza del Parco Naturale dei Monti Aurunci – sede di Campodimele;
- Al Corpo di Polizia Locale;
- Alla Provincia di Latina – Settore Ecologia e Ambiente;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Itri, li 30.09.2021

**Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Del Pozzone**

